

D.M. 9 gennaio 1982

Forme e modalità per l'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote e dei loro dispositivi

Il Ministro dei trasporti

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 572, che demanda al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire le forme e le modalità da osservare per l'omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative all'omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote in attuazione della legge n. 572;

Considerato che è demandato alla competenza del Ministero dei trasporti accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche - emanate ai sensi dell'art. 3 della surrichiamata legge n. 572 - delle caratteristiche del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o dei suoi dispositivi per il rilascio dell'omologazione C.E.E.;

Considerato altresì che l'art. 9 della medesima legge n. 572, disciplina, fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote l'applicazione delle prescrizioni tecniche emanate in attuazione delle direttive comunitarie particolari ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o dell'approvazione dei tipi di dispositivo;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1960, emanato in attuazione dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per l'omologazione nazionale dei trattori agricoli;
Decreta:

1. La domanda di omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote, con velocità compresa tra 6 e 25 km/h, o di approvazione di dispositivo, è presentata dal costruttore, o da altro soggetto legalmente abilitato a rappresentarlo al centro prove autoveicoli del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile, competente per territorio.

La domanda deve essere accompagnata dalla scheda informativa e dai documenti prescritti per ogni voce della scheda stessa; detta domanda, quando presentata per la prima volta, deve essere integrata da certificazione attestante l'ubicazione, la disponibilità e l'attività degli impianti di produzione.

Il costruttore od altro soggetto, abilitato a rappresentarlo, deve dichiarare che non è stata richiesta l'omologazione C.E.E. presso altra autorità di uno degli Stati membri per lo stesso tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo; deve altresì dichiarare di consentire il libero accesso dei funzionari della Direzione generale della Motorizzazione civile, agli impianti di produzione, ai fini del controllo di cui alle leggi n. 572 del 1977 e n. 85 del 1980.

2. Il centro prove autoveicoli competente per territorio, espletata l'istruttoria della pratica, provvede ad effettuare le verifiche e prove previste dalla scheda di omologazione C.E.E.

Tali verifiche e prove, su esplicita domanda del costruttore o di altro soggetto legalmente abilitato a rappresentarlo, potranno essere effettuate dal centro prove autoveicoli anche presso enti o istituti autorizzati con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere espresso, ai sensi dell'art. 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212, dal Comitato interministeriale istituito con lo stesso decreto.

3. Il costruttore deve mettere a disposizione del centro prove autoveicoli competente per territorio un esemplare di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo da omologare, proprio personale tecnico qualificato nonché altre particolari attrezzature eventualmente necessarie per l'effettuazione delle prove.

4. Il centro prove autoveicoli rimette al Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile, tutta la documentazione in suo possesso, la scheda ed i certificati di omologazione C.E.E. conformi ai modelli approvati con i decreti emanati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 572, compilati in tutte

le loro parti sulla base dei risultati di prova verbalizzati.

5. Il Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile, constatato che il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo presentato per l'omologazione C.E.E. soddisfa le seguenti condizioni:

- a) conformità ai dati indicati nella scheda informativa;
- b) esito favorevole di tutte le verifiche e prove previste nella scheda di omologazione, rilascia al costruttore i documenti di omologazione C.E.E. conformi ai modelli contenuti nei singoli decreti del Presidente della Repubblica od a quelli approvati dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile.

6. Il costruttore può richiedere l'omologazione parziale C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo, per quanto attiene una o più caratteristiche tecniche tra quelle previste dalla scheda di omologazione C.E.E.

La domanda di omologazione parziale C.E.E. deve essere presentata al centro prove autoveicoli competente per territorio secondo le modalità indicate all'art. 1.

Detto centro prove autoveicoli provvede alle verifiche e prove in conformità di quanto stabilito nell'art. 2.

Il Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile, con l'osservanza della procedura dell'art. 5, rilascia al costruttore la scheda di omologazione parziale C.E.E. compilata, per la sola parte relativa ai controlli effettuati, sui modelli di cui allo stesso art. 5.

7. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste per l'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote con velocità compresa tra 6 e 25 km/h o di dispositivo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato a rappresentarlo può richiedere, ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore o della approvazione di dispositivo, l'applicazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti del Presidente della Repubblica attuativi delle direttive comunitarie, successivi a quello n. 76 in data 11 gennaio 1980, in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali.

In tal caso, il centro prove autoveicoli competente procede alle relative verifiche e prove in conformità alle prescrizioni tecniche comunitarie, ovvero acquisisce le certificazioni di omologazione parziale C.E.E. rilasciate da altro Stato membro.